



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2126/2024** promossa da:

L'Avv. **Parte_1** (cod. fisc.: **C.F._1**), difesa in proprio *ex art. 86 c.p.c.*

-RICORRENTE

E

CP_1, (C.F. **C.F._2**), rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Sergio Gentile e Maria Rita Gentile, giusta procura in atti

-RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex art. 281 decies e ss. cod. civ. del 19.6.2024* l'avv. **Parte_1** ha adito codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna di **CP_1** al pagamento del compenso professionale dalla stessa maturato per l'opera professionale prestata in suo favore in occasione del procedimento n. R.G. n.2001/2017 tenutosi innanzi al Tribunale di Trani, nonché per l'attività stragiudiziale di "redazione del contratto preliminare di cessione delle quote del sig. [...] **CP_1** e di "assistenza stragiudiziale per l'atto notarile di cessione delle quote". Ha quantificato il proprio compenso per l'espletata attività professionale nella somma di € 17.210,00 ed ha invocato l'accertamento del proprio credito e la condanna della controparte al relativo pagamento, anche nella "diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia" "oltre interessi ai sensi del D.L. 231/2002" e "con ogni vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio".

Con comparsa del 5.12.2024 si è costituito in giudizio il resistente, invocando preliminarmente la riunione del procedimento a quello iscritto al n. 2127/2024 R.G. essendovi “identità di soggetti con la stessa posizione processuale, di petitum e di causa petendi”, nonché eccependo “la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. dei crediti...relativi all’assistenza stragiudiziale prestata negli anni 2016/2017”. Ha altresì eccepito la nullità del ricorso per difetto di specificazione dell’attività giudiziale svolta e si è in ogni caso doluto dell’eccessività del compenso invocato e dell’avverso inadempimento professionale, atteso che “dismesso il mandato ricevuto dalla Soc. Point Benz, ella predispose e depositò sia per CP_1 che per Controparte_2 in data 13.6.2019 una identica comparsa di intervenuto adesivo datata 12.6.2019, nonostante la domanda proposta dalla società attrice contro il Controparte_3”.

[...] appariva compromessa già dalla prima udienza, per essere stato eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale, ed in più CP_1 e Controparte_2, a parere di questa difesa, erano privi di ogni opportuna legittimazione, sicché l’intervento spiegato avrebbe prodotto loro solo danno”. Tanto che, “con la sentenza n. 194/2020 definitiva di quel giudizio, l’adito Tribunale accolse l’eccezione sollevata dal CP_3, e, dichiarata la competenza arbitrale, condannò il resistente in solido con la società attrice e con Controparte_2 al pagamento delle spese della lite, liquidate in Euro 8.000,00 oltre accessori”, essendo quindi il resistente “ancora oggi esposto a dover versare quale coobbligata un terzo della somma sopra detta”. Ha, infine, rilevato l’infondatezza della richiesta di corresponsione degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, non vertendosi in tema di transazione commerciale.

Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1. In rito, voglia disporre che la presente causa sia riunita all’altra causa iscritta al n. 2126/2024 RG; 2. In rito, sia dichiarata inammissibile l’intera domanda, non essendo stati esposti in modo chiaro e specifico ai sensi dell’art. 163 n. 4 c.p.c. i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda; 3. Nel merito, dichiari l’intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. della domanda avente ad oggetto il pagamento del compenso per l’assistenza stragiudiziale nella redazione del contratto preliminare di cessione di quote e nell’atto notarile di cessione di quote (punti 2 e 3 della narrativa del ricorso introduttivo); 4. Dichiari non dovuto, o in subordine riduca ad equità e giustizia il compenso dovuto per la rappresentanza e la difesa del resistente nel giudizio iscritto al n. 2001/2017 del Tribunale di Trani, tenuto conto dell’impegno professionale profuso e del risultato conseguito, con applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2024; 5. Decida secondo giustizia ed equità sulle spese del presente giudizio”.

La causa è stata istruita a mezzo documentale e con ordinanza del 13.1.2025 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (“*riconoscimento da parte del resistente dell'importo di euro 4.500,00 in favore della ricorrente, oltre ad un contributo parziale a titolo di ristoro di spese di lite pari ad euro 1.000,00 oltre accessori*”), accettata da parte ricorrente e rifiutata da parte convenuta.

All’udienza del 4.12.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ad opera delle parti, il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 *sexies*, ultimo comma, c.p.c.-

Il ricorso è fondato soltanto in parte e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito delineate.

1. In via preliminare e di rito deve confermarsi la non necessità di riunire i giudizi azionati nei riguardi di *CP_1* e *Controparte_2* stante la diversità soggettiva delle parti e dovendo l’eventuale identità di posizione soggettiva rilevare ai soli fini del merito, nella determinazione del *quantum* dovuto (cfr. *infra*).

Sempre in rito, deve dichiararsi l’inammissibilità della memoria depositata dal resistente in data 30.5.2025, e della documentazione a corredo, in quanto costituenti rispettivamente memorie non autorizzate e documenti depositati oltre il termine codicistico per le allegazioni istruttorie (che, nel rito ex art. 281 *decies* e ss. cod. proc. civ., in assenza dei termini di cui all’art. 281 *duodecies*, comma 4°; coincide con la prima udienza di trattazione).

2. Sempre in via pregiudiziale, deve esser accolta l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal resistente in merito ai compensi richiesti per l’espletata attività stragiudiziale.

Come è noto, ai sensi degli artt. 2956-2957 cod. civ. «*si prescrive in tre anni il diritto...dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate*», con termine di decorrenza «*dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione*».

Trattasi di un’ipotesi di prescrizione c.d. presuntiva la quale, a differenza di quella ordinaria o “estintiva”, non si fonda sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo, bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto in un lasso di tempo ristretto, con l’effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti. La prescrizione presuntiva non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva, che, laddove venga sollevata, è

causa di estinzione del diritto, ma si dispiega interamente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta. Conseguentemente, da un lato l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato ovvero ponga in essere qualsiasi comportamento che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore, dovendo considerarsi tale condotta come contrastante con i presupposti della relativa presunzione, che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (cfr. l'art. 2959 c.c., nonchè Cass. 28/08/2020, n.17980; Cass. 17595/2019; Cass. 30058/2017) e, dall'altro, una volta formulata correttamente l'eccezione, operando la presunzione legale semplice, spetta al preteso creditore superarla, dimostrando la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio *“per accertare se si è verificata l'estinzione del debito”* ex art. 2960 c.c. o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (v. Cass. civ. sez. II, 20/01/2022, n.1765 e Cass. Civ. sez. VI , 16/06/2021, n. 17071). Tale ammissione, inoltre, non è ravvisabile nella mancata contestazione dell'inadempimento del debito, non potendo essere assimilata alla nuda non contestazione, non essendo ipotizzabile una sorta di prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulla presunzione legale di pagamento sottesa all'istituto della prescrizione presuntiva (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11500 del 08/04/2022; Sez. 2, Sentenza n. 29875 del 18/11/2019). Quanto alla decorrenza del termine, essa, in materia di contratto d'opera intellettuale, va individuata nel “compimento della prestazione” e cioè nell'esaurimento dell'incarico conferito.

Orbene, tanto premesso, nel caso di specie il convenuto ha eccepito la prescrizione triennale del credito, allegando che le prestazioni stragiudiziali si sono svolte negli anni 2016-2017.

L'eccezione è fondata: in ordine a tali prestazioni – da ritenersi del tutto autonome, per oggetto, dalla successiva attività giudiziale compiuta – il resistente ha correttamente allegato la prescrizione presuntiva, non volgendo alcuna altra difesa e, dunque, non compiendo attività incompatibile con la proposizione dell'eccezione. Sarebbe gravato, dunque, sulla ricorrente, dar la prova della mancata soddisfazione del credito mediante il deferimento del giuramento decisorio ex art. 2960 c.c. In mancanza di tanto, dunque, essendo l'ultimo atto stragiudiziale compiuto in data 21.6.2017 (cfr. contratto di cessione quote, doc. 11 ricorrente), ed in assenza di atti interruttivi (risultando in atti la sola diffida del 4.9.2023), il credito deve ritenersi prescritto per decorso del termine triennale.

2. Passando, viceversa, al vaglio della domanda relativa all'attività giudiziale, la stessa deve ritenersi fondata.

2.1. Risulta anzitutto dimostrato (ed invero, non contestato) lo svolgimento dell'incarico da parte della ricorrente, sulla scorta della produzione versata in atti dalla stessa (cfr. comparsa di intervento, comparsa conclusionale, memoria di replica e sentenza n. 194/2020, sub. all. da 1 a 4 del fascicolo della ricorrente).

Occorre, tuttavia, delibare l'eccezione di inadempimento sollevata dal resistente.

In buona sostanza, il sig. *CP_1* si è doluto della scelta del difensore di procedere con l'intervento volontario, allegando che, alla luce della comparsa di costituzione della convenuta, era già evidente la fondatezza della formulata eccezione di compromesso e che, in ogni caso, lo stesso era privo di legittimazione ad intervenire.

L'eccezione non coglie nel segno: anche a voler prescindere dall'assenza di tutta la documentazione relativa al giudizio patrocinato (atto di citazione, comparsa di costituzione e risposta, eventuali memorie istruttorie e verbali di causa), vi è che le eccezioni, sulla scorta della documentazione disponibile, non risultano prive di pregio, non risultando dimostrato il nesso causale tra la dedotta condotta inadempiente ed il danno-evento allegato (che, nel caso di specie, è rappresentato dalla sentenza declinatoria della competenza).

Sia sufficiente, al riguardo, rilevare che: a) l'intervento è stato ritenuto ammissibile dal Giudice, con conseguente difetto di nesso causale tra tale allegato inadempimento e il denunciato danno-evento; b) l'esito della lite nel senso prospettato dal convenuto non era "scontato", atteso che – da quel che pare evincersi dalla lettura della sentenza - la domanda proposta dall'attrice era una domanda di corresponsione del compenso o in subordine di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. in relazione ad opere commissionate dal *CP_3*, mentre la clausola arbitrale riguardava più in generale il rapporto concessorio e l'allegata convenzione (di cui non è noto il contenuto); inoltre, era anche dubbia l'interpretazione della legge n.190/2012 (art.1, commi 19 e 25) e l'applicazione al caso di specie.

Ciò per dire che non pare ravvisabile una condotta negligente del professionista, dovendo a tal fine darsi la prova – maggiore a quella opposta – di un legame causale tra essa e la lesione dell'interesse sostanziale del cliente, nel caso di specie non raggiunta.

2.2. Superata, dunque, l'eccezione di inadempimento, non resta che procedere alla quantificazione del compenso spettante al professionista per la prestazione espletata.

Al riguardo, il compenso, in assenza di pattuizione preventiva tra le parti, deve esser determinato applicando i parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018, non essendo ancora entrato in vigore al momento dell'espletamento dell'incarico il successivo D.M. 147/22) - prendendo in considerazione la Tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale e tenendo conto del valore del procedimento (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, sulla scorta delle somme richieste dalla società attrice, le cui conclusioni sono state fatte proprie dagli interventori), con l'applicazione dei valori medi ridotti del 50% per tutte le fasi, tenuto conto del momento della formulazione dell'intervento, della non complessità delle questioni giuridiche trattate, dell'esito non favorevole della lite.

Inoltre, atteso che risulta *ex actis* – ed è incontestato - che l'avv. *Parte_1* ha difeso nel medesimo giudizio sia il sig. *CP_1* che la sig.ra *Controparte_2* formulando analogo intervento adesivo dipendente, il compenso deve esser valutato complessivamente e poi diviso per due, con riconoscimento di un aumento del 30 % per la presenza di più parti (nel caso di specie 2, aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 D.M. cit.), ma con riduzione del 30% della base del calcolo su cui effettuare l'aumento del 30%, in ragione della sostanziale identità della posizione processuale dei sig.ri *CP_1* (cfr., sul punto, di recente, Cass. Civ, Sez. III, n. 10367/2024).

Spetta, dunque, al ricorrente un compenso pari ad 4.715,97, determinato secondo il seguente calcolo: a) compenso spettante per la difesa del primo soggetto: e. 7.795,00; b) aumento per la difesa del secondo soggetto (+30%, sulla base di calcolo ridotta pari ad e. 5.456,50): e. 1.636,95; c) importo complessivo di euro 9.431,95 da dividere per i due soggetti patrocinati= e. 4.715,97.

Sono inoltre dovuti i richiesti accessori (r.f.s.g. e c.p.a.), oltre l'iva soltanto ove dovuta come per legge.

Su tali somme, trattandosi di debito di valuta, non spetta alcuna rivalutazione monetaria, mentre spettano gli interessi di mora, al saggio legale (non essendo transazione commerciale tra imprese ex d.lgs. 231/2002) dalla messa in mora ricevuta il 5.9.2023 e sino al soddisfo.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei medesimi parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione alla tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26,000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per la fase di studio ed introduttiva, di quelli medi ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria

(in assenza della fase di assunzione delle prove) e di quelli medi aumentati del 50% per la fase decisoria, tenendo conto dell'ingiustificato rifiuto da parte del resistente all'accettazione di una proposta conciliativa maggiormente favorevole rispetto alle statuzioni contenute in sentenza (art. 91., primo comma, 2° inciso, c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Parte_1** nei confronti di **CP_1** così provvede:

1- Accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna **CP_1** a corrispondere, in favore di **Parte_1**, a titolo di compenso per l'attività difensiva giudiziale prestata, la complessiva somma di euro 4.715,97, oltre accessori e oltre all'iva ove dovuta e agli interessi di mora nei termini indicati in motivazione;

2- condanna il resistente al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese processuali relative al presente ricorso, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 5.651,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge.

Così deciso in Trani, il 2 gennaio 2026

Il Giudice

Dott. Claudio Di Giacinto